

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI O TERMICI: IL BRACCIO DI FERRO TRA LIBERALIZZAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO DETERMINA UNA GRAN CONFUSIONE ED UNA ILLOGICA DISCRIMINAZIONE.

Recentemente il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 con la legge 27 aprile 2022, n. 34. In particolare le misure di semplificazione per l'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici hanno modificato Art. 7-bis del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28, ed il nuovo comma 5 così recita:

“...5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale ».

Al di là dell'oscura formulazione, anche sintattica, della norma, si evidenzia subito la differenziazione operata dal legislatore a seconda che l'impianto in progetto ricada in una o più delle diverse articolazioni di vincolo paesaggistico definite dall'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e precisamente:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici ;

- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ebbene, solo i vincoli rientranti nella tipologia delle lettere b) e c) determinano la necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica.





A chi scrive non è dato a comprendere la misteriosa ratio per cui il legislatore imponga l'autorizzazione paesaggistica per i vincoli relativi a complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, salvo escluderlo per i vincoli che riguardano le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ma più che le parole sono dirimenti alcuni esempi concreti.

Sul sito <http://www.sbap-vr.beniculturali.it/vincoli> sono pubblicate le schede riepilogative dei vincoli paesaggistici. Nella scheda viene anche riportata la tipologia del vincolo.

Applicando la norma sopra illustrata, ad esempio per installare i pannelli solati sulle Torricelle, fondale panoramico della città di Verona, non serve l'autorizzazione paesaggistica perché i vincoli sono definiti di tipologia d).

Invece se si installano sugli edifici della collina di Sona (VR) serve l'autorizzazione paesaggistica perché il vincolo viene definito di categoria c).

			
Immobili e aree di notevole interesse pubblico			
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 - Art.136			
IDENTIFICATIVO REGIONALE (ID_VINC)		CODICE MINISTERIALE (CODVIN)	
0230626		50546	
DENOMINAZIONE (DENOM)			
ZONA IN COMUNE DI SONA			
DATA PROVVEDIMENTO (DATADEC)	STATO DEL VINCOLO (STATOVIN)	TIPOLOGIA - LETT. ART.136, D.LGS.42/2004	
19740730	Decretato	c)	
RICONOSCIMENTO DELL'AREA			
"Colline lussureggianti di vegetazione manufatti architettonici di interesse architettonico costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale"			
PROVINCIA			
Verona			
COMUNE			
Sona			
			



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

REGIONE DEL VENETO

Immobili e aree di notevole interesse pubblico


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 - Art.136

IDENTIFICATIVO REGIONALE (ID_VINC)	CODICE MINISTERIALE (CODVIN)		
0230690			
DENOMINAZIONE (DENOM)			
ZONA SITA NEL COMUNE DI VERONA			
DATA PROVVEDIMENTO (DATADEC)	STATO DEL VINCOLO (STATOVIN)	TIPOLOGIA - LETT. ART.136, D.LGS.42/2004	
19660307	Decretrato	d)	

RICONOSCIMENTO DELL'AREA
"Costituita dalle tre vallate della Valpantena, Avesa e Quinzano"

PROVINCIA
Verona

COMUNE
Verona



Si riassume nella tabella seguente la disciplina dei pannelli solari.

Intervento	Zona	Disciplina
<p>Installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, Per edificio si intende: "Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo."</p>	<p>Zone A degli <u>strumenti urbanistici comunali</u> individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444</p>	<p><u>Sono considerate</u> interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordina e all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p>
	<p>Tutte le altre zone</p>	
	<p><i>Impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136ⁱ, comma 1, lettere b) (le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; e c) (i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), del citato codice)</i> di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141ⁱⁱ e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.</p>	<p>In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.</p>
<p>In presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».</p>	<p><u>Sono considerate</u> interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordina e all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p>	

Un'ultima "chicca". Le disposizioni del primo periodo, cioè l'esclusione dalla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, **ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.**

Ma chi stabilisce se i pannelli siano:

a) non visibili dagli spazi pubblici esterni;

b) dai punti di vista panoramici,

c) le coperture i cui manti non siano realizzati in materiali della tradizione locale